



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

**“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO”**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

INDICE

- ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI**
- ART. 5. CORRISPETTIVO**
- ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI**
- ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**
- ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE**
- ART. 9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA**
- ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 11. STIPULA DEL CONTRATTO**
- ART. 12. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA**
- ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- ART. 14. PERSONALE**
- ART. 15. INADEMPIMENTI E PENALITA'**
- ART. 16. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 17. FORO COMPETENTE**
- ART. 18. FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 20. DISPOSIZIONI FINALI**



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio o attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, come regolata dall'art. 106 del Codice delle Assicurazioni con riguardo al programma assicurativo globale del Comune di Campi Bisenzio. Tale attività consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza, consulenza ed ogni altro atto preparatorio finalizzato alla conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, nei Regolamenti ISVAP n. 5 del 16/10/2006, n. 23 del 09/05/2008, n. 34 del 19/03/2010, n. 35 del 26/05/2010.

ART. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche, suddivise nelle macro-aree "Consulenza" e "Operativa-gestionale":

AREA CONSULENZA

- 1) Assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune: individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività del Comune, analisi delle polizze assicurative esistenti, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative, secondo le migliori condizioni rinvenibili sul mercato, mantenendo alti standard di tutela;
- 2) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative: proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune (anche sulla base di elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimento), e alle evoluzioni legislative e regolamentari, e all'evolversi del mercato assicurativo. Trasmissione delle novità proposte dalle Compagnie, segnalazione dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni nella loro trattazione, assistenza nell'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in corso;
- 3) Assistenza nelle procedure di scelta del contraente: individuazione delle procedure più idonee per la scelta dei contraenti, indicazione della durata più opportuna del singolo contratto e del valore del premio da indicare quale base di asta più conveniente, assistenza in fase di gara;
- 4) Il rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che l'Amministrazione dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
- 5) Formazione in materia assicurativa - con aggiornamento almeno annuale e in occasione dell'introduzione di rilevanti novità legislative o prassi consolidate di mercato - del personale del Comune addetto alla gestione delle polizze e/o di altri servizi;
- 6) Ricerca e assistenza alla stipulazione di polizze temporanee per la copertura di specifici rischi, se richiesta dal Comune;

AREA OPERATIVA-GESTIONALE

- 7) Gestione tecnica e amministrativa delle polizze assicurative: controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici, controllo e segnalazione delle scadenze, avviso e pagamento dei premi in scadenza, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
- 8) Gestione dei sinistri attivi e passivi, con monitoraggio costante ed in tempo reale dei sinistri aperti sulle diverse coperture assicurative attivate. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri verificatisi precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura non ancora definiti. Il broker dovrà supportare il Comune, al fine della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro. Al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione e gestione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltre alla compagnia, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle compagnie, gestione dei rapporti con eventuali incaricati dalle compagnie). Il broker dovrà assicurare il tempestivo pagamento, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti e garantire la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:

- sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o privati: laddove il risarcimento sia inferiore a quanto richiesto dal Comune e/o comunque documentato, sarà cura del broker produrre gli elementi necessari a giustificare detto scostamento presentando un proprio parere scritto;
 - sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto soglia della franchigia prevista dalla polizza, il broker si impegna a trasmettere la documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
 - resa di parere, assistenza e consulenza ai servizi comunali in materia assicurativa o attinente che dovranno essere forniti, anche in via telematica, entro 5 giorni dalla data della richiesta;
- 9) Messa a disposizione di un apposito software utilizzabile tramite gli internet browser in uso al Comune e senza necessità di installare ulteriori applicativi, che consenta la gestione dei sinistri (in particolare con riferimento alla polizza RCT/O) a mezzo di comunicazioni e trasmissioni di documenti in modalità telematica senza ricorso a documenti cartacei nè al servizio postale;
- 10) Predisposizione di report con frequenza semestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, ecc..) e descrittivi (elenco nominativi, riferimenti del sinistro, tipologia di evento, ecc.)

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 3 anni, dal 18 settembre 2021 al 18 settembre 2024.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare la proroga tecnica del servizio, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo massimo di mesi sei, considerati necessari per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Dalla data di aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del programma assicurativo e di adempiere e di assolvere agli obblighi stabiliti nel presente Capitolato e agli impegni assunti nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a dare avvio all'esecuzione del contratto in via anticipata, qualora la Stazione Appaltante lo richieda nei casi d'urgenza previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incarico per le prestazioni oggetto del presente Capitolato cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione dell'Appaltatore dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 07/09/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

In tutti i casi di cessazione, l'appaltatore si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consense con il nuovo soggetto.

ART. 4. RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI E PROVVISORIE IN ESSERE

Le coperture assicurative stipulate della Stazione Appaltante attualmente in corso, i premi annuali e le provvisorie previste nelle rispettive Polizze a favore del broker affidatario corrente dell'incarico sono le seguenti:

POLIZZA	DATA INIZIO	DATA FINE	PREMIO IMPONIBILE ANNUO IN EURO	PROVVIGIONE (% E VALORE IN EURO)
ALL RISK PROPERTY	30/11/2018	30/11/2021	43.995,50	5,5% 2.417,55
RCT/RCO	30/04/2019	30/04/2022	101.071,57	5,5% 5.558,93
ALL RISKS OPERE D'ARTE	31/01/2019	31/01/2022	1.800,00	5,5% 99,00
RC LIBRO MATRICOLA	30/11/2019	30/11/2022	32.684,08	0,01% 3,27



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

INC/FURTO/KASKO	30/11/2019	30/11/2022	1.348,02	5,5% 74,14
INFORTUNI	30/11/2019	30/11/2023	3.169,72	5,5% 174,33
RC PATRIMONIALE	30/11/2019	30/11/2023	8.748,47	5,5% 481,16
TUTELA LEGALE	30/11/2019	30/11/2022	24.800,00	5,5% 1.364,00
TOTALI			217.577,36	10.172,40

ART. 5. CORRISPETTIVO

Il servizio non comporta alcun onere diretto per il Comune di Campi Bisenzio, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto la remunerazione, secondo la consolidata consuetudine del mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dall'Appaltatore in sede di gara (clausola di brokeraggio) e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei contratti di assicurazione esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo stimato dell'appalto, per le finalità dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo del periodo di proroga, è stato calcolato applicando le attuali provvigioni alle polizze in essere, come da tabella di cui all'articolo 4 del presente Capitolato, ed è di complessivi **Euro 35.603,19**.

I premi complessivi indicati all'art. 4 del presente Capitolato, sono stati espressi ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo da porre a base d'asta e non sono quindi vincolanti per la Stazione Appaltante durante l'espletamento del servizio. L'importo complessivo dei premi dipenderà dalle esigenze effettive che matureranno nel corso dell'esecuzione del contratto. La percentuale di provvigione ottenuta per ciascun ramo assicurativo rimarrà fissa ed invariata per la Stazione Appaltante.

Per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6. OBBLIGHI DELLE PARTI

La Stazione Appaltante autorizza l'Appaltatore a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. L'Appaltatore si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dalla Stazione Appaltante, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della Stazione Appaltante né può impegnarla se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore sono i seguenti:

- 1) Svolgere il servizio alle condizioni indicate nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse della Stazione Appaltante e attenendosi alle indicazioni fornite dalla stessa;
- 2) Garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di coperture necessarie in relazione ai rischi afferenti la Stazione Appaltante, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- 3) Garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante, eventualmente recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima;
- 4) Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione fornendo ogni documentazione relativa alle gestione del rapporto assicurativo;



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

- 5) Obbligo alla scadenza del contratto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze al nuovo aggiudicatario, secondo il rispetto del codice deontologico e dei principi generali in materia;
- 6) Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente appaltante;
- 7) Assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- 8) Impiegare propri mezzi e risorse per l'esecuzione del servizio, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- 9) Ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. 38/2007 informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a:

- 10) Effettuare una analisi dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente appalto e non ancora chiusi a tale data, assumendone a tutti gli effetti la gestione;
- 11) Prendere in carico la gestione amministrativa delle polizze in vigore al momento dell'inizio del servizio, curando l'adempimento degli atti in esse previsti provvedendo a regolare eventuali pendenze e spettanze ad essi inerenti con il precedente affidatario del servizio stesso, con il quale si impegna a collaborare per il pieno e completo passaggio delle competenze, tutto ciò senza alcun onere per la Stazione Appaltante;
- 12) Tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Gli obblighi a carico della Stazione Appaltante sono i seguenti:

- 1) Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza o l'intermediazione dell'Appaltatore;
- 2) Inserire in ciascun Capitolato per l'affidamento delle coperture assicurative la provvigione da remunerare all'Appaltatore per il tramite delle compagnie di assicurazione,
- 3) Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato all'Appaltatore, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente;
- 4) Fornire all'Appaltatore la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.

ART. 7. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei premi assicurativi tramite l'Appaltatore. La corresponsione all'Appaltatore concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. L'Appaltatore si impegna a rilasciare alla Stazione Appaltante le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 8. REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, impegnandosi a designarlo sin dalla presentazione dell'offerta.

Il referente del servizio dovrà garantire il corretto andamento del servizio e avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere. L'Appaltatore dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo indicando i recapiti (posta elettronica, numero di telefono), da parte della Stazione Appaltante, in caso di urgenza.

Deve, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di questo ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

ART. 9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alla Stazione Appaltante, e delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

L'Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Stazione Appaltante competenti, ivi compresi i Dirigenti, nonché dei Funzionari.

L'Appaltatore risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 110 del citato decreto e degli artt. 11 e 15 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i..

La polizza dovrà avere la durata per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale annuo di almeno € 2.000.000,00.

ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire la **"garanzia definitiva"**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, come previsto dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, la società dovrà reintegrare entro il termine di 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si applicano alla garanzia definitiva le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la richiesta di risarcimento dei danni quantificabile nel 2% del valore complessivo del contratto, da parte del Comune committente, che provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino a un massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

ART. 11. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone atto nella determinazione di aggiudicazione.

ART. 12. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento dell'attività dell'Appaltatore e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato, nell'offerta presentata e nel contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa al servizio svolto e l'Appaltatore dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

Al fine di evitare le conseguenze previste agli artt. 15 e 16, l'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante i casi di forza maggiore che le impediscano di rispettare quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata.

ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1, D.Lgs. n.50/2016).
Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente Capitolato, non è ammesso il subappalto.

ART. 14. PERSONALE

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti, nonché in materia infortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro.

ART. 15 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione per la presentazione di controdeduzioni. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, sarà applicata una penale nella misura di Euro 300,00 per ciascuna violazione.

In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, l'Appaltatore dall'adempire a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Stazione Appaltante procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

ART. 16 RECESSO E RISOLUZIONE

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.: in tal caso la Stazione Appaltante comunicherà formalmente all'appaltatore l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso di 20 (venti) giorni.

Qualora si verificassero, da parte dell'Appaltatore, inadempimenti e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempire nel termine di quindici giorni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo Pec, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
2. cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 07/09/2005 e al Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
4. cumulo da parte dell'Appaltatore di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
5. subappalto o cessione del contratto;
6. apertura di una qualsiasi procedura concorsuale;
7. inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante ivi compresi oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.



**Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze**

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà altresì diritto di incamerare la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

In caso di risoluzione, infine, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 17. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivanti o connessa al presente contratto, ove il Comune di Campi Bisenzio sia attore o convenuto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18. FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della L. 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010 n. 136, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la U.O. 3.2. "Risorse Tributarie e Partecipazioni" - Servizio Assicurazioni del Comune di Campi Bisenzio per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs.196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

Stante la particolare natura del servizio, il personale dell'aggiudicatario potrà trovarsi a trattare dati personali di soggetti terzi, anche di natura sensibile o giudiziaria. Tale trattamento dei dati personali dovrà avvenire in conformità alla disciplina in materia di protezione dati personali e con assunzione delle relative responsabilità.

ART. 20. NORME DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.P.R. 207/2010, come previsto dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare anche comunale vigente in materia.